

Sommario


Parte Generale

- L'onere della prova
- I mezzi di prova e i mezzi di integrazione della prova
- La scelta del ctu
- Il quesito
- Il contraddittorio tecnico
- L'incidente di ctu
- La conciliazione da parte del ctu
- L'elaborato peritale
- Il giudice peritus peritorum
- L'accertamento tecnico preventivo

Parte Speciale

- I collaboratori
- L'acquisizione di nuovi documenti
- La liquidazione del compenso:
 1. la solidarietà;
 2. le tabelle e le vacanze;
 3. le tabelle per gli ingegneri;
 4. la consumazione del potere di liquidazione
 5. la nullità della ctu e l'insussistenza del diritto al compenso

I mezzi di prova e i mezzi di integrazione della prova



Esempi di consulenza percipiente

- la ctu che supplisce l'ispezione giudiziale (o l'esperimento) nel caso in cui quest'ultima si debba eseguire con l'assistenza di un consulente o l'intervento di quest'ultimo sia necessario per rilevare la consistenza e le caratteristiche tecniche di un'opera e per accertarne il valore, oppure le possibilità e i limiti di un fenomeno di ordine tecnico
- la ctu diretta ad accertare lo stato dei luoghi
- la ctu diretta ad accertare la sussistenza delle lamentate immissioni ex art. 844 c.c.
- la ctu diretta ad accertare l'eventuale interclusione dei fondi ai fini della costituzione coattiva di servitù di passaggio
- la ctu diretta ad accertare la percorribilità (a piedi, in bicicletta, con mezzi agricoli, autovetture, camion ecc.) di strade o passaggi
- la ctu diretta ad accertare l'esistenza di aperture su fabbricati (in modo da consentire poi al giudice di qualificarle come luci o vedute ex artt. 900 e seg. c.c.)
- la ctu diretta ad accertare i confini tra immobili oppure l'esattezza del confine rispetto a quello risultante dal catasto o dai titoli di provenienza
- la ctu immunoematologica svolta nel processo per la dichiarazione giudiziale di paternità al fine di stabilire eventuali compatibilità genetiche

Esempi di consulenza percipiente (cont.)

- la ctu medico – legale diretta ad accertare gli esiti psico – fisici di eventi infortunistici: accertamento delle lesioni riportate dall'infortunato, del periodo di inabilità temporanea totale, del periodo di inabilità temporanea parziale; accertamento della percentuale del danno biologico; accertamento dell'influenza o meno sulle capacità lavorative specifiche del soggetto; previsione di interventi chirurgici futuri dipendenti dalle lesioni riportate o utilizzo di protesi
- la ctu diretta ad accertare lo stato di incapacità naturale
- la ctu diretta ad accertare per via contabile i rapporti di dare ed avere tra le parti di un rapporto continuativo (si pensi, per esempio, al caso dei rapporti di appalto, privato o pubblico, in cui tra l'altro la consulenza tecnica assume valenza di mezzo di accertamento e di prova su questioni contabili per lo più strettamente connesse a questioni tecniche)
- la ctu volta ad accertare vizi, cause di danni oppure effetti dannosi, quali, per esempio, l'individuazione delle cause di un incendio, di un'esplosione, di un allagamento, di un'infiltrazione
- la ctu in materia di atp, in origine limitato a documentare lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose, ma poi esteso anche a valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica
- la ctu preventiva ai fini della composizione della lite, diretta all'accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito

Il quesito

Letti gli atti e i documenti di causa, tenuto conto delle domande e delle eccezioni di parte, acquisite le necessarie informazioni presso terzi o pubblici uffici, a ciò intendendosi previamente autorizzato, salvo l'obbligo di indicarne le fonti...

I collaboratori

- il ctu può avvalersi di collaboratori (esperti, specialisti, ausiliari, topografi, etc.), anche senza l'autorizzazione del giudice, se ciò è necessario per rispondere al quesito, e se egli non possiede le competenze specifiche in parte qua. Peraltro, occorre: a) che il collaboratore non si sostituisca al ctu; b) che il ctu faccia proprio, adeguatamente valutandolo, l'apporto del collaboratore, assumendosene per intero la responsabilità; c) che il tutto si svolga nel rispetto del contraddittorio delle parti, le quali devono avere la possibilità di muovere le loro osservazioni in merito. Il giudice valuta, ex ante o ex post, la necessità sentita dal ctu di ricorrere a dei collaboratori. Il collaboratore viene remunerato insieme al ctu, ma anche per lui il compenso viene liquidato sulla base delle consuete tabelle
- Consiglio: sempre meglio chiedere l'autorizzazione preventiva al giudice, in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima dell'inizio delle operazioni peritali; indicare il nominativo del collaboratore (le parti potrebbero avere delle rimostranze al riguardo)

L'acquisizione di nuovi documenti

nuovi documenti → ?

documenti pubblici → 213

informazioni terzi → 194

esibizione → 210

L'acquisizione di nuovi documenti

- non è assolutamente inibito al consulente di acquisire od esaminare documenti non prodotti dalle parti, e ciò indipendentemente dal loro consenso, ove si tratti di documenti: a) necessari per rispondere al quesito; b) riguardanti il campo strettamente tecnico della controversia; c) riguardanti fatti accessori. La giurisprudenza alterna pronunce più rigorose (divieto di indagini esplorative, non supplenza dell'onere della prova che incombe alle parti, etc.) a pronunce più permissive (laddove si tratti di consulenza percipiente). Il problema è quello della definizione del concetto di "fatti accessori" (è quasi scomparsa la distinzione tra fatti principali e fatti secondari), su cui si tende a largheggiare (ad esempio, la certificazione catastale e la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di divisione, i documenti e le fotografie che comprovano la responsabilità del direttore dei lavori, i preventivi di spesa per i lavori di eliminazione di infiltrazioni di umidità). Molto dipende dal caso concreto, secondo me occorre vagliare l'effettiva rilevanza del documento di cui si discute nel contesto della ctu, e l'atteggiamento tenuto dalle parti in proposito. No problem quando si tratta di documenti "pubblici", che lo stesso giudice potrebbe acquisire d'ufficio con la richiesta alla P.A. ex art. 213 c.p.c.
- Consiglio: nei casi dubbi meglio interpellare il giudice


La liquidazione del compenso: la solidarietà



La liquidazione del compenso: la solidarietà

- la solidarietà è stata creata dalla giurisprudenza, e deriva dal fatto che la ctu è svolta anche per un interesse pubblico (quello della giustizia). La solidarietà esiste quand'anche il giudice, nei vari provvedimenti (fondo spese, decreto di liquidazione), non l'abbia espressamente pronunciata. La soccombenza riguarda il rapporto tra le parti, non quello con il ctu. Tuttavia, sul tema del rapporto tra il decreto di liquidazione (regolamento provvisorio) e la sentenza (regolamento definitivo), l'orientamento più recente propende per la considerazione del regolamento definitivo


La liquidazione del compenso: le tabelle



La liquidazione del compenso: le tabelle

- la regola generale è che il criterio delle vacanze ha natura residuale; se c'è una tabella, si liquida in base a questa. Alle materie già previste dalla tabella sono equiparate quelle analoghe. Il valore della controversia può essere desunto dagli atti, ed anche dagli stessi esiti della ctu. (decisum più che disputatum, come per gli avvocati). La liquidazione è omnia, e comprende anche le attività strumentali per rispondere al quesito. Se c'è uno scaglione, i limiti massimi sono insuperabili, anche se il valore della controversia accertato dal ctu li supera. Il giudice può sempre ovviarvi, applicando il massimo anziché il medio. L'unitarietà dell'incarico non esclude che, in certi casi, ove gli siano richiesti accertamenti plurimi, in assenza di una strumentalità degli uni rispetto agli altri, il ctu possa "scomporre" il quesito ai fini della liquidazione del suo compenso

La liquidazione del compenso: le tabelle per gli ingegneri



La liquidazione del compenso: le tabelle per gli ingegneri

- il rapporto tra le due norme (art. 11 e art. 12) è da genere a specie. L'art. 11 (compenso a percentuale e su scaglioni) è la norma generale, l'art. 12 (compenso da un minimo ad un massimo) è la norma speciale. L'art. 11 si applica alla ctu in tema di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili; l'art. 12 alle ctu in tema di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, collaudo di lavori e forniture, misure e contabilità di lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi nonché alle ctu in tema di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, comprese le triangolazioni e le poligonazioni, misura dei fondi rustici, rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili. Altra tabella per gli ingegneri è l'art. 13 in tema di estimo
- Esempi: pure e semplice contabilità dei lavori di un appalto, art. 12; vizi e difetti di un appalto o di una compravendita, art. 11; divisione, art. 3 (stima del compendio) + art. 12 o vacanze (progetto divisionale); violazione distanze costruzioni (art. 11)

Le tabelle per gli ingegneri: gli articoli

- Art. 12 (minimo/massimo): a) in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi; b) in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili
- Art. 13 (percentuale): in materia di estimo
- Art. 3 (beni mobili)
- Art. 6 (avarie)
- Art. 14 (cave)
- Art. 15 (navi e aeromobili)
- Art. 16 (locazioni)
- Art. 17 (infortunistica stradale)